Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 3 novembre 1965** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1964, n. **1705.**

Revisione della pianta organica dell'Istituto d'arte di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli Istituti e Scuole d'arte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, n. 1467, con il quale è stata approvata la pianta organica dell'Istituto d'arte di Chieti;

Ritenuta l'opportunità di adeguare la pianta organica dell'Istituto stesso alle attuali esigenze dell'insegnamento;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 la pianta organica dell'Istituto d'arte di Chieti allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, n. 1467, è sostituita da quella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo di L. 94.500.000 graverà sul capitolo 260 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1964

SEGNI

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 102. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Chieti

Sezioni: Arte del mobilio - Arte ceramica - Arte del tessuto - Arte dei metalli - Decorazione pittorica

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia
5. Insegnante di matematica, fisica e contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di tecnologia in una o più sezioni
7. Insegnante di disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
8. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi
10. Insegnante per la lavorazione artistica del mobile con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Insegnante di ceramica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Insegnante per l'arte del tessuto con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Insegnante per la lavorazione artistica dei metalli con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
14. Insegnante di decorazione pittorica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15. Insegnante di tecnologia per il legno e per i metalli	—	1	—
16. Insegnante di tecnologia per la ceramica	—	1	—
17. Insegnante di tecnologia per il tessuto	—	1	—
18. Insegnante di tecnologia per la decorazione pittorica	—	1	—
19. Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
20. Insegnante d'arte applicata per l'intaglio e la tarsia	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
21. Insegnante d'arte applicata per la decorazione ceramica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
22. Insegnante d'arte applicata per la formatura e la foggiatura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
23. Insegnante d'arte applicata per i forni e le macchine	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
24. Insegnante d'arte applicata per il tessuto	1	—	In tutte le classi della relativa sezione

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
25. Insegnante d'arte applicata per il tappeto	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
26. Insegnante d'arte applicata per la forgiatura e la tiratura a martello	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
27. Insegnante d'arte applicata per il cesello e lo sbalzo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
28. Insegnante d'arte applicata per gli smalti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
29. Insegnante d'arte applicata per le tecniche murali	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
30. Insegnante d'arte applicata per le lacche	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
31. Insegnante d'arte applicata per la decorazione sul tessuto	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
32. Segretario economo	1	—	—
33. Applicato di segreteria	1	—	—
34. Bidelli	3	—	—

N.B. — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18. Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di un'ora settimanale per ciascuna sezione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. **1706**.

Revisione della pianta organica dell'Istituto d'arte di Lucca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli Istituti e Scuole d'arte;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1928, n. 3059, con il quale è stata approvata la pianta organica dell'Istituto d'arte di Lucca;

Visti i regi decreti 5 novembre 1937, n. 1983 e 22 aprile 1943, n. 490, che apportano modificazioni alla pianta organica dell'Istituto stesso;

Ritenuta l'opportunità di adeguare la pianta organica dell'Istituto medesimo alle attuali esigenze dell'insegnamento;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 la pianta organica dell'Istituto d'arte di Lucca allegata al regio decreto 9 dicembre 1928, n. 3059 e modificata con i regi decreti 5 novembre 1937, n. 1983 e 22 aprile 1943, n. 490, è sostituita da quella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo di L. 89.500.000 graverà sul cap. 260 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 103. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Lucca

Sezioni: Decorazione pittorica - Decorazione plastica
Disegno di architettura - Arte ceramica

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia
5. Insegnante di matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia in una o più sezioni
7. Insegnante di disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
8. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi
10. Insegnanti di decorazione pittorica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1+1 *	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Insegnante di decorazione plastica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Insegnante di disegno di architettura con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Insegnante di ceramica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
14. Insegnante di tecnologia per la ceramica e la decorazione pittorica	—	1	—
15. Insegnante di tecnologia per la decorazione plastica	—	1	—
16. Insegnante d'arte applicata per le tecniche murali	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17. Insegnante d'arte applicata per la decorazione dei tessuti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18. Insegnante d'arte applicata per la lavorazione del marmo e della pietra	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
19. Insegnante d'arte applicata per la formatura e lo stucco	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
20. Insegnante d'arte applicata per il disegno di architettura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
21. Insegnante d'arte applicata per la modellistica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
22. Insegnante d'arte applicata per l'arte muraria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
23. Insegnante d'arte applicata per la decorazione ceramica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
24. Insegnante d'arte applicata per la formatura e la foggiatura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
25. Insegnante d'arte applicata per i forni e le macchine	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
26. Segretario economo	1	—	—
27. Applicato di segretaria	1	—	—
28. Bidelli	5	—	—

N.B. — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18. Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di un'ora settimanale per ciascuna sezione.

(*) In soprannumero, da riassorbire con la successiva vacanza del posto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

LEGGE 1° novembre 1965, n. 1179.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione della attività edilizia, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Per provvedere alla concessione di contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'I.N.C.I.S., dell'I.S.E.S. e di cooperative edilizie, nonchè degli enti, istituti e società di cui all'articolo 16 del testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, sono autorizzati limiti di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, nella misura di lire un miliardo per l'anno finanziario 1965, di lire tre miliardi e cinquecento milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire un miliardo e cinquecento milioni per l'anno finanziario 1967 ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« I programmi di costruzione di cui all'articolo precedente, devono essere attuati nell'ambito dei piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, adottati o approvati.

Le costruzioni possono essere realizzate, previa autorizzazione del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il parere del sindaco del Comune interessato, anche su aree:

a) comprese nei piani di zona e non incluse nei programmi comunali di utilizzo, di cui all'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, purchè siano gia dotate dei servizi indispensabili, ovvero la loro urbanizzazione sia prevista nel successivo biennio, ovvero, infine, i proprietari siano disposti ad urbanizzarle a loro spese, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 luglio 1965, n. 904;

b) non comprese nei piani di zona, quando non vi siano nell'ambito di detti piani aree urbanizzate e non sia prevista la possibilità di urbanizzazione nel successivo biennio, e sempre che risulti che le aree prescelte saranno dotate entro il successivo biennio dei servizi pubblici indispensabili e la loro utilizzazione sia conforme alla previsione dei piani regolatori, adottati od approvati, o dei programmi di fabbricazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai programmi di edilizia popolare finanziati in virtù di precedenti leggi sulla edilizia economica e popolare ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Gli Istituti di credito fondiario ed edilizio, nonchè le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, a concedere i mutui per l'attuazione, secondo le disposizioni del presente titolo, di un programma straordinario per favorire la costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 8, sino all'importo del 75 per cento della spesa necessaria per l'acquisizione dell'area e la realizzazione della costruzione o del valore accertato dell'immobile da acquistare.

I mutui possono essere concessi per l'acquisto di abitazioni entro il limite massimo del 25 per cento dello ammontare complessivo delle operazioni di mutuo che si effettuino ai sensi del presente titolo, sempre che trattisi di abitazioni già costruite che abbiano ottenuto la dichiarazione di abitabilità in data non anteriore al 1° gennaio 1964 o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto e che non siano state oggetto di precedenti alienazioni.

I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione.

I mutui accordati dagli Istituti di cui al primo comma sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi nella misura del 44 per cento dell'importo del mutuo.

La garanzia dello Stato, nei limiti di cui al precedente comma, diventerà operante entro 120 giorni dalla conclusione dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente ove l'Istituto mutuante dovesse restare incapiente del suo credito, e ciò purché l'Istituto stesso abbia iniziato detta esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1966 e successivi.

La garanzia dello Stato continuerà a sussistere qualora, dopo la stipulazione del contratto condizionato di mutuo ed essendo intervenute erogazioni da parte dell'Istituto mutuante, sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti dal presente decreto.

I mutui devono essere ammortizzati entro il termine massimo di 25 anni, con facoltà di estinzione anticipata, e non possono gravare sui mutuatari, per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari nonché spese accessorie in misura superiore al 5,50 per cento annuo, oltre il rimborso del capitale.

I mutui stessi possono essere concessi in contanti o in cartelle.

I mutui in contanti vengono stipulati con le modalità di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 29 luglio 1949, n. 474. Gli Istituti sono autorizzati ad emettere cartelle in corrispondenza, oltre che del capitale mutuato, della perdita che incontrino nel relativo collocamento.

I mutui in cartelle possono essere maggiorati, rispetto alla percentuale di cui al primo comma, degli importi occorrenti affinché il ricavo in contanti corrisponda a detta percentuale.

I mutuatari, in ogni caso, corrisponderanno quanto è a loro carico, giusta il precedente ottavo comma, sul ricavo in contanti ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Le condizioni relative alla concessione ed erogazione dei mutui sono disciplinate da apposite convenzioni da stipularsi, entro il termine di 30 giorni dalla

entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici, con gli Istituti indicati nell'articolo 4.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, è autorizzato a stipulare con gli Istituti anzidetti le convenzioni che si rendessero necessarie dopo la conversione in legge del presente decreto.

Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da tasse di bollo e imposte di registro ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Allo scopo di porre gli Istituti indicati nell'articolo 4 in condizioni di limitare, ai sensi del predetto articolo, l'onere totale a carico dei mutuatari, il Ministero dei lavori pubblici corrisponde agli Istituti stessi un contributo pari alla differenza tra l'effettivo costo dell'operazione e l'onere assunto dai mutuatari. Nel costo effettivo è compresa, oltre alle voci di cui al comma ottavo dell'articolo 4, ove del caso, la provvigione per la perdita relativa al collocamento delle cartelle. Il costo effettivo dell'operazione di mutuo è stabilito semestralmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici.

La concessione dei contributi è disposta, con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, competente per territorio, ai singoli Istituti sulla base dei contratti di mutuo stipulati.

Si applicano le disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908 ».

All'articolo 7, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) alla ripartizione, territoriale e fra le categorie di cui al successivo articolo 9, dei contributi previsti dal presente titolo; ».

All'articolo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I mutui previsti dal presente decreto sono concessi per l'acquisto e la costruzione di abitazioni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408. E' consentita, per ciascun appartamento, una autorimessa della superficie massima di 25 metri quadrati ».

Dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« Il Ministro per i lavori pubblici stabilirà con proprio decreto, con riferimento alle situazioni locali, il prezzo massimo, per metro quadrato o per metro cubo, degli alloggi da acquistare o costruire con i benefici del presente decreto, nonchè l'incidenza massima del costo delle aree ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Le abitazioni sono destinate all'assegnazione o alla vendita a favore di cittadini italiani che abbiano la residenza nel Comune ove gli alloggi sono costruiti e non siano proprietari, nel Comune stesso, di altra abitazione. Sono esclusi coloro che abbiano già ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprietà di altri alloggi, costruiti con concorsi o contributi dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni o di enti pubblici o con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715, nonchè coloro che siano iscritti nei ruoli della imposta complementare per un reddito netto annuo tassabile a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a lire 1.200.000, detratta la quota derivante da redditi di lavoro ».

L'ultimo comma è soppresso.

All'articolo 9, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) coloro che, avendo i requisiti richiesti, intendono, singolarmente ovvero riuniti in consorzi o cooperative, sia a proprietà indivisa che a proprietà individuale, acquistare o costruire le abitazioni; ».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Le domande per la concessione dei mutui, corredate da una relazione contenente l'indicazione e le caratteristiche delle abitazioni da acquistare o da costruire, debbono essere presentate non oltre il 31 dicembre 1965 ad uno degli Istituti indicati nell'articolo 4.

L'Istituto, qualora ritenga la domanda meritevole di considerazione, invita il richiedente a presentare, se trattasi di nuova costruzione, il progetto esecutivo dell'opera con preventivo di spesa particolareggiato ovvero, se trattasi di acquisto di abitazione già costruita o in corso di costruzione, la pianta dell'abitazione stessa con l'indicazione del prezzo di acquisto ed una relazione sulle caratteristiche del fabbricato, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per godere dei benefici previsti dal presente titolo.

Saranno preferite, in ordine di presentazione, le domande che si riferiscano a costruzioni nell'ambito dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e che abbiano i prezzi meno elevati in relazione ai limiti stabiliti nel decreto del Ministro per i lavori pubblici di cui al terzo comma dell'articolo 8. Altri criteri preferenziali, subordinatamente ai due precedentemente indicati, potranno essere stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici ».

All'articolo 11, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

« Per ottenere l'erogazione del contributo di cui al precedente articolo 6, gli Istituti indicati nell'articolo 4 debbono inviare all'Ufficio del Genio civile territorialmente competente:

a) se trattasi di nuove costruzioni, dopo l'ultimazione dei lavori, gli elaborati del progetto esecutivo di cui al precedente articolo ed il relativo contratto di mutuo;

b) se trattasi di abitazione da acquistare ai sensi del precedente articolo 4, la pianta dell'abitazione stessa ed il relativo contratto di mutuo;

c) la documentazione comprovante il possesso dei prescritti requisiti da parte dei destinatari delle abitazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 9.

Gli Uffici del Genio civile accertano la rispondenza delle abitazioni alle caratteristiche di cui al precedente articolo 8 ed agli elaborati di progetto, nonchè il possesso da parte dei mutuatari dei requisiti richiesti e trasmettono al Provveditorato regionale alle opere pubbliche la domanda di concessione del contributo munita di un certificato di regolare esecuzione delle costruzioni ovvero per le abitazioni di cui al punto *b*) un certificato di conformità ai citati requisiti ».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« E' vietata la locazione, da parte delle imprese di cui alla lettera *c*) dell'articolo 9, degli appartamenti costruiti con le agevolazioni di cui al presente titolo. Le abitazioni costruite dalle stesse imprese possono essere vendute a persone non aventi i requisiti previsti dall'articolo 8, purchè il costruttore rinunci, per la parte che si riferisce alle abitazioni di cui trattasi, al mutuo contratto con le agevolazioni di cui al presente titolo.

Gli assegnatari e gli acquirenti devono occupare gli alloggi personalmente o a mezzo del coniuge o di parenti fino al secondo grado, per non meno di un quinquennio dalla data dell'assegnazione o dell'acquisto. Per lo stesso periodo di tempo è ad essi vietata la locazione o la alienazione dell'alloggio.

L'accertamento dell'avvenuta indebita locazione o alienazione è demandato al provveditore regionale alle opere pubbliche. Di tale accertamento sarà data comunicazione all'interessato, all'Istituto mutuante e alle autorità finanziarie competenti.

La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio, quando sussistano gravi o sopravvenuti motivi, sono autorizzate dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Commissione regionale di vigilanza di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Allo stesso provveditore compete ogni altra declaratoria o decisione in materia ».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« ART. 12-*bis*. — L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 8 e 12 importa la risoluzione di diritto del contratto di mutuo contemplato all'articolo 4 della presente legge e la decadenza da ogni altro beneficio ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° novembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI — PIERACCINI — COLOMBO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1180.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata perpetua del Beato Giovanni, nel comune di Penna San Giovanni (Macerata).

N. 1180. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 1° marzo 1965, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Vicaria curata perpetua del Beato Giovanni, in contrada Guerci del comune di Penna San Giovanni (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 122. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1181.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria Assunta, nel comune di Petritoli (Ascoli Piceno).

N. 1181. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 16 febbraio 1964, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria Assunta, in contrada Aso del comune di Petritoli (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 121. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1182.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe, nel comune di Aprilia (Latina).

N. 1182. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albano Laziale in data 15 agosto 1964, integrato con altro decreto e con due dichiarazioni di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe, in località Casalazzara del comune di Aprilia (Latina) ed alla istituzione di un ufficio coadiutoriale nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 120. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965.

Sostituzione di un consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la lettera di designazione del Ministro per il tesoro del 16 settembre 1965;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile;

Decreta:

Il dott. Luigi Mazzaglia è nominato, per un triennio, a decorrere dal 1° ottobre 1965, consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in base al punto *d*) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, in sostituzione del prof. Gaetano Stammati.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1965

SARAGAT

JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1965
Registro n. 49 *Bilancio trasporti, foglio n.* 167. — SEPE

(8071)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1965.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 1964 e 31 dicembre 1964, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 12 dicembre 1964, registro n. 38 Finanze, foglio n. 73, e 17 febbraio 1965, registro n. 5 Finanze, foglio n. 352;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 1° giugno 1965;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione prorogate per ultimo con i contro segnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Ananas, per la preparazione di macedonia di frutta allo sciroppo (con validità fino al 13 luglio 1965)	Decreto ministeriale 31 dicembre 1964 (*Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 marzo 1965)	14 luglio 1965	13 gennaio 1966
2. Apparecchi da registrazione, per la registrazione di esecuzioni di orchestre e di solisti (con validità fino al 6 luglio 1965)	Decreto ministeriale 31 dicembre 1964 (*Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 marzo 1965)	7 luglio 1965	6 gennaio 1966
3. Bestiame suino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame suino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, insaccati, salati, affumicati e per altre lavorazioni (con validità fino al 7 luglio 1965)	Decreto ministeriale 31 dicembre 1964 (*Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 marzo 1965)	8 luglio 1965	7 gennaio 1966
4. Colimicina metalsulfonato e colimicina solfato, da sottoporre a controlli vari ed a eventuale depurazione (con validità fino al 19 luglio 1965)	Decreto ministeriale 31 dicembre 1964 (*Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 marzo 1965)	20 luglio 1965	19 gennaio 1966
5. Fusti di ferro contenenti olii greggi genuini di oliva, da purificare in regime di temporanea importazione, per essere vuotati e riesportati, vuoti o pieni, quand'anche non sussista la clausola della restituzione al mittente (con validità fino al 17 luglio 1965)	Decreto ministeriale 31 dicembre 1964 (*Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 marzo 1965)	18 luglio 1965	17 gennaio 1966
6. Ghisa di affinazione, da trasformare in lingotti di acciaio comune, fino al carbonio e legato (con validità fino al 5 luglio 1965)	Decreto ministeriale 31 dicembre 1964 (*Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 marzo 1965)	6 luglio 1965	5 gennaio 1966
7. Heptacloro e malathion, per la fabbricazione di insetticidi domestici e agricoli, liquidi ed in polvere (con validità fino al 30 luglio 1965)	Decreto ministeriale 31 dicembre 1964 (*Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 marzo 1965)	31 luglio 1965	30 gennaio 1966
8. Legno di faggio, greggio e/o semilavorato, per essere impiegato nella fabbricazione di spole per navette e di altri accessori per macchine tessili (con validità fino al 27 luglio 1965)	Decreto ministeriale 31 dicembre 1964 (*Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 marzo 1965)	28 luglio 1965	27 gennaio 1966

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
9. Lingotti di acciaio comune fino al carbonio e speciale, per la fabbricazione di lumi, billette, bramme, bidoni, ecc. laminati a caldo, di acciaio comune, fino al carbonio e legati (con validità fino al 26 luglio 1965)	Decreto ministeriale 31 ottobre 1964 (*Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1965)	27 luglio 1965	26 gennaio 1966
10. Macchine ed apparecchi finiti, per essere accoppiati ed inseriti in installazioni industriali agevolate ai sensi della legge 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modifiche (con validità fino al 14 luglio 1965)	Decreto ministeriale 31 dicembre 1964 (*Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 marzo 1965)	15 luglio 1965	14 gennaio 1966
11. Metalli preziosi (oro, argento, platino e metalli del gruppo del platino), anche in cascami e rottami, per essere trasformati, a mezzo trattamenti chimici, in metalli preziosi allo stato colloidale, in sali od in altri composti inorganici ed organici, a costituzione chimica definita o non, in preparazioni a base di metalli preziosi (con validità fino al 26 luglio 1965)	Decreto ministeriale 31 ottobre 1964 (*Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1965)	27 luglio 1965	26 gennaio 1966
12. Olio di semi, per essere impiegato nella produzione di maionese (con validità fino al 9 luglio 1965)	Decreto ministeriale 31 dicembre 1964 (*Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 marzo 1965)	10 luglio 1965	9 gennaio 1966
13. Polistirolo espanso (prodotto di polimerizzazione in pezzi o in polvere senza plastificante), per la trasformazione in blocchi, tubi, profilati, lastre e fogli (con validità fino al 3 luglio 1965)	Decreto ministeriale 31 dicembre 1964 (*Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 marzo 1965)	4 luglio 1965	3 gennaio 1966
14. Tappi aspersori in banda stagnata, per essere incorporati quali parti di scatole in lamiera di ferro stagnata (con validità fino al 1° luglio 1965)	Decreto ministeriale 31 dicembre 1964 (*Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 marzo 1965)	2 luglio 1965	1° gennaio 1966
15. Tessuti di lana o di peli fini, puri e assimilati, o misti di lana, e peli fini, o con altre materie tessili, pesanti in greggio da 160 a 220 gr. il metro quadrato, per essere apparecchiati, tinti, stampati e/o confezionati in sciarpe e/o fazzoletti, frangiati e/o orlati, per conto di committenti esteri (con validità fino al 19 luglio 1965)	Decreto ministeriale 31 dicembre 1964 (*Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 marzo 1965)	20 luglio 1965	19 gennaio 1966
16. Tubi di vetro per lampade fluorescenti, per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo (con validità fino al 19 luglio 1965)	Decreto ministeriale 31 dicembre 1964 (*Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 marzo 1965)	20 luglio 1965	19 gennaio 1966
17. Xilolo raffinato, per la fabbricazione di insetticidi, per l'agricoltura e per la disinfestazione di comunità, di aggregati urbani, ecc. (con validità fino al 30 luglio 1965)	Decreto ministeriale 31 dicembre 1964 (*Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 marzo 1965)	31 luglio 1965	30 gennaio 1966

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1965

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1965
Registro n. 31 *Finanze, foglio n.* 260. — CALDARONI

(8149)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1965.

Disposizioni per l'attuazione dell'ammasso volontario della canapa di produzione 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto che la difesa del mercato della canapa e la stabilità dei relativi prezzi sono stati validamente assicurati nelle decorse campagne mediante l'ammasso su scala nazionale, assistito dai contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Ritenuta pertanto la necessità di incoraggiare, indirizzare e sostenere l'iniziativa dei produttori intesa, attraverso l'ammasso volontario, a favorire la regolare immissione sul mercato della canapa di produzione 1965 e ad assicurare la stabilità del prezzo relativo e l'equilibrio del mercato;

Considerato che l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, consente la concessione di contributi statali negli interessi sui prestiti contratti da Enti e da Associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori che conferiscono il loro prodotto per la vendita collettiva, nonchè di contributi statali sulle spese complessive di gestione dell'ammasso;

Ritenuto che si rende necessario assistere l'ammasso volontario con contributi statali negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti, nonchè sulle altre spese di gestione;

Constatata la sussistenza delle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale vengono determinate le direttive per l'applicazione della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Considerata l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico Ente che operi con unità di indirizzo e di manovra in tutto il territorio nazionale e che dia le necessarie garanzie per la buona riuscita dell'ammasso medesimo;

Vista la domanda del Consorzio nazionale produttori canapa intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa;

Ritenuta l'idoneità del Consorzio nazionale produttori canapa allo svolgimento delle operazioni di ammasso volontario della canapa di produzione 1965, trattandosi di Ente che risponde ai requisiti specificati nelle considerazioni che precedono e che, inoltre, ha dato prova di capacità organizzativa nel settore dell'ammasso della canapa ed è istituzionalmente soggetto a specifici controlli da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Avuto riguardo all'urgenza di assicurare lo svolgimento delle operazioni di ammasso nel senso e con i contributi sopra indicati;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del Consorzio nazionale produttori canapa intesa ad attuare l'ammasso volontario della canapa di produzione 1965 e ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, ivi compresa la macero-stigliatura, nonchè sugli interessi dei prestiti contratti per la corresponsione degli acconti ai conferenti per l'attuazione dell'ammasso volontario della canapa di produzione 1965.

L'ammasso volontario della canapa di cui al precedente comma, la cui gestione deve essere tenuta nettamente distinta da quella ordinaria dell'Ente, è regolato da apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dal Consorzio nazionale produttori canapa ed allegato al presente decreto.

Art. 2.

Sono concessi al Consorzio nazionale produttori canapa:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione per l'ammasso volontario della canapa nella misura massima del 90% per quanto riguarda le spese di stima, ricevimento, costituzione a monte, deposito, conservazione, facchinaggio ed amministrazione e nella misura massima del 50% nella spesa, per le operazioni di macero-stigliatura, anticipata dai produttori che l'hanno effettuata con propria mano d'opera o con propri mezzi nell'interesse e per conto della gestione di ammasso volontario. Detta spesa è determinata nella misura di L. 9000 per quintale;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione degli acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento per qualsiasi causa venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura massima del 4% annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di lire 250 milioni.

Ove l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione alla entità delle effettive spese di ammasso e di macero-stigliatura, nonchè degli oneri d finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, le percentuali dei contributi di cui alla lettera *a*) verranno ridotte in misura tale da contenere l'erogazione dei contributi di cui sopra entro il suindicato limite di lire 250 milioni.

Art. 3.

Il pagamento dei contributi sarà disposto sulla base delle spese accertate ed approvate, a norma del disciplinare allegato, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Per l'ammasso volontario di cui al presente decreto, il Consorzio nazionale produttori canapa dovrà costituire una apposita gestione sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La gestione e le relative operazioni di ammasso restano affidate alla responsabilità degli amministratori del Consorzio nazionale produttori canapa.

Art. 5.

Sul capitolo 5188/R dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1965 è assunto impegno per la somma di lire 250 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1965
Registro n. 15 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 227

Atto disciplinare

Vista la domanda presentata dal Consorzio nazionale produttori canapa intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'attuazione dell'ammasso volontario della canapa di produzione 1965;

Considerata l'opportunità di assistere con il contributo dello Stato, tanto nelle spese di gestione e di macero-stigliatura che negli oneri di finanziamento, l'iniziativa dell'ammasso volontario di cui alla domanda suddetta;

Ritenuto che tutte le operazioni dell'ammasso assistito dai contributi di cui alla citata disposizione legislativa, nonchè gli obblighi dell'Ente gestore del predetto ammasso e le modalità di erogazione dei predetti contributi debbano essere regolate da apposito atto disciplinare;

Determina:

Le seguenti norme per l'attuazione dell'ammasso volontario della canapa di produzione 1965, assistito dai contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 1.

L'ammasso volontario della canapa di produzione 1965, con i contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è gestito dal Consorzio nazionale produttori canapa.

Art. 2.

L'Ente gestore è tenuto ad accettare il conferimento di canapa all'ammasso volontario da parte di tutti i produttori.

I produttori che intendono conferire la canapa all'ammasso volontario debbono presentare domanda all'Ente gestore indicando il quantitativo e la qualità del prodotto e dichiarando di accettare tutte indistintamente le norme regolanti l'ammasso volontario contenute nel presente disciplinare e disposte dall'Ente ammassatore in armonia con il presente atto.

Art. 3.

Il prodotto da consegnarsi nei luoghi e con le modalità indicate dal Consorzio nazionale produttori canapa, a cura e spese del conferente, deve essere conforme, per qualità, a quello descritto nell'apposita tabella dei caratteri distintivi ed anticipi di conferimento della canapa approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Consorzio nazionale produttori canapa è responsabile della buona conservazione del prodotto ammassato.

Art. 4.

La canapa dovrà essere presentata all'ammasso nei giorni fissati con la prenotazione nelle seguenti condizioni:

a) ben curata, pulita, allo stato naturale come esce dalla maciullazione;

b) confezionata in fagotti di peso comunque non superiore a kg. 71, legati con canapa della stessa qualità e privi sia all'interno che nella legatura del fagotto stesso, di corpi estranei e di qualità più scadenti;

c) perfettamente asciutta;

d) divisa per colori e lunghezza.

Non saranno, pertanto, accettate quelle partite di canapa nelle quali verrà riscontrata una umidità superiore a quella normale (12 %), nè quelle che presenteranno occultati, nelle mannelle, nei fagotti e nelle legature del fagotto stesso, stoppe ed altre fibre scadenti.

Art. 5.

Le operazioni di stima e di conferimento della canapa avverranno alla presenza dei produttori o di un loro mandatario munito di delega scritta.

Art. 6.

La stima del prodotto presentato per il conferimento all'ammasso sarà effettuata attribuendo a ciascuna marca o qualità componenti la partita gli anticipi di conferimento specificati nell'apposita tabella di cui all'art. 3. Tale tabella dovrà essere esposta in ciascun magazzino di ammasso.

Art. 7.

All'atto del conferimento della canapa, esaurite le operazioni di stima, agli interessati viene rilasciato un bollettino di stima e consegna.

Il bollettino è sottoscritto dallo stimatore dell'ammasso, dal magazziniere e, per accettazione, dal conferente o dal suo mandatario.

Nella domanda di conferimento e nel bollettino di stima e consegna sarà inserita la dichiarazione con la quale il conferente espressamente autorizza il Consorzio — Gestione ammasso volontario — a cedere in garanzia agli Istituti finanziatori dell'ammasso la canapa conferita e gli affida l'incarico irrevocabile di procedere alla vendita del prodotto conferito.

Una copia del bollettino è consegnata al conferente, le altre sono trattenute dal Consorzio.

Art. 8.

Eventuali controversie che sorgessero sulle stime al momento del conferimento del prodotto all'ammasso, qualora il conferente non desideri recedere dal conferimento stesso, saranno risolte da un Collegio arbitrale composto da tre arbitri amichevoli compositori designati uno dal conferente, uno dal Consorzio nazionale produttori canapa — Gestione ammasso volontario, ed un terzo di intesa dalle parti o, in mancanza di accordo, dall'autorità giudiziaria a' termini di legge.

Il terzo arbitro ha funzioni di presidente del Collegio che si intende costituito con l'accettazione di nomina da parte del terzo perito.

La contestazione deve risultare da una richiesta sottoscritta dal produttore conferente all'atto della non accettazione della stima. Il prodotto in contestazione dovrà essere depositato presso il magazzino di ammasso ed ivi separatamente custodito. Tale deposito risulterà da apposito verbale, nel quale verrà descritta la merce ed il suo imballaggio, nonchè i termini della contestazione, in base al quale si procederà alla nomina del Collegio arbitrale come sopra previsto.

Il lodo peritale è inappellabile ed impegnativo tra le parti.

Nel caso in cui il conferente anzichè adire alla procedura peritale desideri rinunciare al conferimento, tale suo intendimento deve risultare da apposita dichiarazione formulata in riferimento alla domanda presentata in precedenza.

Art. 9.

Tutto il prodotto conferito all'ammasso andrà a formare i vari monti di tipi e qualità. Pertanto, ciascuna partita conferita all'ammasso perderà la propria individualità ed il conferente non potrà, quindi, ripetere il diritto sulla sua partita di canapa, che rimane vincolata alle sorti dell'ammasso.

Art. 10.

La fissazione dei prezzi di vendita e la vendita del prodotto ammassato vengono effettuate dal Consorzio nazionale produttori canapa — Gestione ammasso volontario, in base alle direttive degli organi amministrativi dell'Ente ed approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il prodotto venduto deve essere consegnato a piede magazzino. Le vendite della canapa sono effettuate mediante regolare contratto da redigersi in triplice esemplare. Ogni vendita deve essere preventivamente finanziata mediante pagamento anticipato del prezzo, documentato da apposita fattura, con versamento

dello stesso, da parte dell'acquirente, sui conti di finanziamento accesi presso gli Istituti bancari interessati, a fronte delle anticipazioni corrisposte ai conferenti. Le consegne del prodotto venduto devono essere effettuate soltanto presso i magazzini di ammasso nel periodo previsto dal contratto stesso. Il prodotto si intende consegnato con l'uscita dal magazzino di ammasso, dopo di che non è più ammessa alcuna eccezione o contestazione anche per qualità e peso. Ogni decisione relativa alla vendita del prodotto conferito si intende accettata dai singoli conferenti, i quali, pertanto, sollevano il Consorzio nazionale produttori canapa da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alla decisione stessa.

Art. 11.

La chiusura del rendiconto della « gestione ammasso volontario » avverrà ad ultimazione completa delle vendite del prodotto conferito.

Art. 12.

Ultimate le vendite del prodotto ammassato il Consorzio nazionale produttori canapa — Gestione ammasso volontario, provvederà a calcolare — sulla base dell'ammontare dei ricavi di cui al precedente art. 10, al netto degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione sostenute — il prezzo effettivo medio ricavato per ogni quintale di canapa e sottoprodotti conferiti.

Tale prezzo sarà poi maggiorato della quota dei contributi — non appena riscossi — che lo Stato erogherà al Consorzio nazionale produttori canapa ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Stabilito in tale modo il ricavo per il conferimento, il Consorzio nazionale produttori canapa — Gestione ammasso volontario, previa delibera degli organi amministrativi dello Ente da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvederà a conguagliare tale ricavo con le anticipazioni corrisposte, tenendo conto delle quantità conferite e liquidando a favore dei conferenti l'eventuale avanzo.

Di converso, il conferente si impegna a rimborsare alla Gestione dell'ammasso volontario, una volta chiusa la Gestione stessa, la quota parte dell'anticipo ricevuto che dovesse risultare eccedente il ricavo della vendita del prodotto al netto delle spese ed interessi, come sopra specificato.

Art. 13.

Al finanziamento del prodotto conferito all'ammasso provvederà il Consorzio nazionale produttori canapa mediante convenzioni con gli Istituti di credito, ad un tasso non superiore di tre punti e mezzo in più del tasso ufficiale di sconto.

Lo schema di tali convenzioni deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 14.

Per la canapa conferita all'ammasso volontario valgono le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 15.

Ai fini dell'erogazione del contributo dello Stato di cui all'art. 1, il Consorzio nazionale produttori canapa deve:

a) fornire entro tre mesi dalla data di chiusura dell'ammasso volontario, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazione, gli elementi necessari a stabilire il costo della gestione distintamente:

per tutte le spese generali di amministrazione, in esse comprese quelle relative all'assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto:

per le spese di stima, ricevimento, costituzione a monte, deposito, conservazione e facchinaggio del prodotto;

b) dimostrare, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti.

Art. 16.

La liquidazione dei contributi sarà effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base agli elementi ed ai documenti forniti dal Consorzio nazionale produttori canapa, ai sensi del precedente art. 15, sentito il parere della Commissione consultiva centrale istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957 per l'esame dei rendiconti delle gestioni di ammasso.

Art. 17.

A chiusura della gestione di ammasso, il Consorzio nazionale produttori canapa deve presentare il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla Commissione centrale di cui al precedente art. 16, saranno indicati: la quantità di canapa conferita e venduta; le spese complessive di gestione e l'ammontare degli interessi di finanziamento per la corresponsione di acconti ai conferenti; le somme erogate a titolo di acconto ai conferenti; le somme ricavate dalla vendita del prodotto.

Art. 18.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della Gestione dell'ammasso volontario.

Roma, addì 20 settembre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Per incondizionata approvazione:

Il Commissario ministeriale
del Consorzio nazionale produttori canapa
MONTANARI

(8198)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1965.

Nomina dei vice presidenti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, e ne è stato approvato lo statuto, e 9 dicembre 1962, n. 1912, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1965, riguardante la rinnovazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, per gli esercizi finanziari 1965, 1966 e 1967;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi dell'art. 5 dello statuto, alla nomina dei vice presidenti;

Vista la deliberazione 30 settembre 1965, con la quale il predetto Consiglio, su designazione del presidente, ha proposto la conferma dei sigg. dott. ing. Giovanni Favaretto Fisca e dell'avv. Mario Valeri Manera a vice presidenti dell'Ente;

Decreta:

Il cav. gr. cr. ing. Giovanni Favaretto Fisca e l'avv. Mario Valeri Manera sono confermati vice presidenti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(8073)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1965.

Nomina di membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », e ne è stato approvato lo statuto, e 9 dicembre 1962, n. 1912, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1965, riguardante la rinnovazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, per gli esercizi finanziari 1965, 1966 e 1967;

Vista la deliberazione 30 settembre 1965, con la quale il predetto Consiglio ha proposto la nomina di altri consiglieri, ai sensi dell'art. 6 dello statuto;

Decreta:

I sigg. Giovanni Fogarolo, comm. ing. Ivone Grassetto, avv. Giorgio Malipiero, Alberto Menato, cav. del lav. ing. Pilade Riello, gr. uff. Ferdinando Stimamiglio, comm. avv. Francesco Zanon e cav. del lav. Augusto Zoppas sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(8074)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1960, numero 37002, con il quale è stato approvato il piano generale di provincializzazione delle strade di uso pubblico predisposto dall'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno e sono state classificate provinciali le strade in esso riportate, con l'esclusione, tra le altre, della strada Palmiano II dall'abitato di Palmiano all'incrocio con la statale Picena n. 78 presso Marsia, indicata con il n. 96, in quanto non riconosciuta in possesso dei requisiti di legge del Consiglio superiore;

Ritenuto che, a seguito di nuovo istruttoria espletata in base a nuovi elementi di giudizio, è stata accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della citata legge per la strada di cui sopra;

Visto il voto 22 giugno 1965, n. 680, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione a provinciale della sopracitata strada « Palmiano II » denominata anche « di Valcinante », giusta il seguente tracciato: « dalla provinciale di Capodipiano nei pressi del ponte sul Fluvione e all'innesto con la provinciale di Palmiano nell'abitato omonimo », per un totale di km. 7+000;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Palmiano II » denominata anche « di Valcinante » che ha origine dalla provinciale di Capodipiano, nei pressi del ponte sul Fluvione e termina all'innesto con la provinciale di Palmiano nell'abitato omonimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1965

Il Ministro: MANCINI

(8045)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1965.

Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Edmondo De Coster & C., di Torino.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Edmondo De Coster & C., via Montebello n. 25, Torino, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione dall'estero di cacao del seguente valore:

Mod. B Import n. 896103 emesso il 20 aprile 1960 dalla sede di Torino della Banca Commerciale Italiana per l'importo di dollari U.S.A. 3.900 (tremilanovecento);

Visti gli atti con i quali la ditta interessata ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi; ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta interessata ha importato la merce in parola oltre i termini previsti dalle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Edmondo De Coster & C., via Montebello n. 25, Torino, relativamente al 10% del seguente importo:

dollari U.S.A. 3.900 (tremilanovecento).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1965

Il Ministro: MATTARELLA

(7920)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 13 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Carmen Bravo de Cardona, Vice console di Colombia a Firenze.

(8053)

In data 13 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Antonio Carusi, Console onorario del Belgio a Pescara, con giurisdizione sulle provincie di Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo e Ascoli Piceno.

(8054)

In data 13 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giuseppe Zuffo, Console onorario della Repubblica Dominicana a Messina con giurisdizione sulle provincie della Sicilia.

(8055)

In data 13 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Frederico Josè de Sousa de Sampaio, Console generale del Portogallo a Genova, con giurisdizione sulle provincie della Liguria, Emilia-Romagna e Sardegna.

(8056)

In data 13 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jack Clerici, Console onorario dell'India a Genova con giurisdizione sulle provincie della Liguria.

(8057)

In data 13 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giora Keret, Console di Israele a Milano.

(8058)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici presso l'Ospedale stesso.

Con decreto n. 300.16.III.1/1-606, in data 15 settembre 1965, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, è autorizzata ad istituire presso l'Ospedale medesimo, una Scuola per infermiere ed infermieri generici.

(7928)

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile « Santa Maria del Prato » di Feltre (Belluno) a modificare gli articoli 2 e 18 del regolamento della Scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.16.III.10/1-643 in data 21 settembre 1965 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile « Santa Maria del Prato » di Feltre (Belluno), viene autorizzata a modificare gli articoli 2 e 18 del regolamento della Scuola per infermiere ed infermieri generici, approvato con decreto n. 300.7.III.10/1-853.

(7929)

Autorizzazione all'Amministrazione degli Ospedali riuniti « Santa Maria della Scala » di Siena ad istituire un corso per tecnici di radiologia.

Con decreto del Ministro per la sanità in data 1° ottobre 1965, n. 300.16.III.75/2.1023, l'Amministrazione degli Ospedali riuniti « Santa Maria della Scala » di Siena viene autorizzata ad istituire, ai sensi dell'art. 83 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, un corso per tecnici di radiologia.

(7930)

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile « Gaetano Bernabeo » di Ortona (Chieti) ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.16.III.23/5-715, in data 15 settembre 1965, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile « G. Bernabeo » di Ortona (Chieti), è autorizzata ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici, presso l'Ospedale medesimo.

(7941)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1965, registro n. 10 Sanità, foglio n. 67, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla dott.ssa Maria Oddo avverso il negato collocamento nei ruoli aggiunti dell'Istituto superiore di sanità, comunicatole con nota raccomandata in data 28 giugno 1962, n. 16028, dell'Istituto medesimo.

(7943)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentuno società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 ottobre 1965, le sottoelencate società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dello art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

1) Società cooperativa di lavoro « Giustizia e Libertà », con sede in Copertino (Lecce), costituita per rogito Bernardini in data 14 ottobre 1947, repertorio 22056;

2) Società cooperativa agricola « Bruncuspina », con sede in Fonni (Nuoro), costituita per rogito Satta in data 2 giugno 1950, repertorio 25252;

3) Società cooperativa mista « Fra lavoratori agricoli - Pietro Fancello », con sede in Lula (Nuoro), costituita per rogito Orusenu in data 15 agosto 1945, repertorio 5115;

4) Società cooperativa edilizia « Edificatrice di abitazioni economiche specie per gli operai di Pesaro », con sede in Pesaro, costituita per rogito Zaccarelli in data 13 novembre 1883, repertorio 1671/3753;

5) Società cooperativa produzione e lavoro « Falegnami Sebastiano Pompei », con sede in Pesaro, costituita per rogito Nazzareno in data 23 giugno 1931, repertorio 2330/1762;

6) Società cooperativa « Fra gli operai calzolai di Fano », con sede in Fano (Pesaro), costituita per rogito Ripari in data 30 giugno 1890, repertorio 8017/11477;

7) Società cooperativa « Di consumo di Maciano di Pennabilli », con sede in Maciano di Pennabilli (Pesaro), costituita per rogito Monti in data 22 gennaio 1921, repertorio 11351;

8) Società cooperativa « Di consumo e fratellanza operaia in Maiolo », con sede in Maiolo (Pesaro), costituita per rogito Monti in data 28 marzo 1920, repertorio 11188;

9) Società cooperativa edilizia « Case Popolari in Mercatino Marecchia », con sede in Mercatino Marecchia di Novafeltria (Pesaro), costituita per rogito Monti in data 2 febbraio 1922, repertorio 11958;

10) Società cooperativa di consumo in Mercatino Marecchia, con sede in Mercatino Marecchia di Novafeltria (Pesaro), costituita per rogito Monti in data 1° settembre 1920, repertorio 11375;

11) Società cooperativa di consumo di Villa Grande di Montecopiolo, con sede in Montecopiolo (Pesaro), costituita per rogito Monti in data 16 settembre 1919, repertorio 10953;

12) Società cooperativa di consumo di Montefogno di San Leo, con sede in Montefogno (Pesaro), costituita per rogito Monti in data 10 aprile 1921, repertorio 11641;

13) Società cooperativa di consumo di Montemaggio di San Leo, con sede in Montemaggio (Pesaro), costituita per rogito Monti in data 2 gennaio 1921, repertorio 11519;

14) Società cooperativa di consumo di Pianaccio Cà Lizambri - Società cattolica cooperativa di consumo, con sede in Pennabilli (Pesaro), costituita per rogito Manduchi in data 4 giugno 1916, repertorio 4284/2160;

15) Società cooperativa cattolica di consumo in Pergola, con sede in Pergola (Pesaro), costituita per rogito Serra in data 9 dicembre 1900, repertorio 2204/2049;

16) Società cooperativa di lavoro fra gli operai delle miniere di Perticara e Marazzana, con sede in Perticara (Pesaro), costituita per rogito Monti in data 12 aprile 1921, repertorio 11651;

17) Società cooperativa agricola Unione agricoltori di Perticara, con sede in Perticara (Pesaro), costituita per rogito Monti in data 21 giugno 1914, repertorio 9087;

18) Società cooperativa di consumo « Germinal », con sede in Pietracuta di San Leo (Pesaro), costituita per rogito Ombres in data 8 settembre 1920, repertorio 175;

19) Società cooperativa di consumo Montefeltrina in Pietracuta di San Leo, con sede in San Leo (Pesaro), costituita per rogito Monti in data 21 aprile 1919, repertorio 10769;

20) Società cooperativa di consumo in Sant'Agata Feltria, con sede in Sant'Agata Feltria (Pesaro), costituita per rogito Monti in data 4 aprile 1918, repertorio 7102;

21) Società cooperativa mista di consumo e agricola di Sant'Agata Feltria, con sede in Sant'Agata Feltria (Pesaro), costituita per rogito Pavirani in data 2 gennaio 1921, repertorio 1315/618;

22) Società cooperativa di produzione e lavoro di Santa Agata Feltria, con sede in Sant'Agata Feltria (Pesaro), costituita per rogito Monti in data 17 gennaio 1915, repertorio 9388;

23) Società cooperativa di consumo di San Donato in Santa Agata Feltria, con sede in San Donato (Pesaro), costituita per rogito Monti in data 9 aprile 1915, repertorio 9525;

24) Società cooperativa di consumo di San Leo, con sede in San Leo (Pesaro), costituita per rogito Monti in data 13 febbraio 1920, repertorio 11120;

25) Società cooperativa di lavoro fra braccianti carrettieri e muratori di Pietracuta di San Leo, con sede in San Leo (Pesaro), costituita per rogito Ombres in data 4 agosto 1920, repertorio 162;

26) Società cooperativa di lavoro braccianti, muratori e affini di San Leo e Pietracuta, con sede in San Leo (Pesaro), costituita per rogito Monti in data 9 novembre 1919, repertorio 11015;

27) Società cooperativa di consumo di Sartiano di Mercatino Marecchia, con sede in Sartiano (Pesaro), costituita per rogito Monti in data 29 novembre 1914, repertorio 9313;

28) Società cooperativa di consumo e di lavoro tra capomastri muratori e terrazzieri di Molino di Bascio, con sede in Scavolino (Pesaro), costituita per rogito Monti in data 21 maggio 1916, repertorio 9988;

29) Società cooperativa di consumo in Uffogliano di Mercatino Marecchia, con sede in Uffogliano di Novafeltria (Pesaro), costituita per rogito Monti in data 20 febbraio 1921, repertorio 11580;

30) Società cooperativa edilizia « La Cresterella », con sede in Salerno, costituita per rogito Zecca in data 2 agosto 1954;

31) Società cooperativa di pesca « Amiclana », con sede in Monte San Biagio (Latina), costituita per rogito Parisella in data 18 aprile 1946, repertorio 538.

(8084)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Campofranco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Campofranco (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.258.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8036)

Autorizzazione al comune di Ciminna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Ciminna (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.836.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8037)

Autorizzazione al comune di Molini di Triora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, il comune di Molini di Triora (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 459.793, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8091)

Autorizzazione al comune di Grimacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, il comune di Grimacco (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.612.863, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8092)

Autorizzazione al comune di Massa Martana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, il comune di Massa Martana (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8093)

Autorizzazione al comune di Castel di Tora ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, il comune di Castel di Tora (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. [illegible].000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8094)

Autorizzazione al comune di Arrone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, il comune di Arrone (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.565.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8095)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo di Brolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Sant'Angelo di Brolo (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8038)

Autorizzazione al comune di Usini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Usini (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.098.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8039)

Autorizzazione al comune di La Maddalena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di La Maddalena (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 41.385.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8040)

Autorizzazione al comune di Ardara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Ardara (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8041)

Autorizzazione al comune di Vallermosa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1965, il comune di Vallermosa (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8042)

Autorizzazione al comune di Mandas ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1965, il comune di Mandas (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.581.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8043)

Autorizzazione al comune di Paliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, il comune di Paliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.594.987, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8096)

Autorizzazione al comune di Monsampietro Morico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, il comune di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.234.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8097)

Autorizzazione al comune di Colle San Magno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, il comune di Colle San Magno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.067.044, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8098)

Autorizzazione al comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, il comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.159.434, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8099)

Autorizzazione al comune di Borgovelino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, il comune di Borgovelino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.673.074, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8100)

Autorizzazione al comune di Dolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, il comune di Dolo (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.554.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8101)

Autorizzazione al comune di Posta Fibreno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, il comune di Posta Fibreno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8102)

Autorizzazione al comune di Gradisca d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, il comune di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.612.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8103)

Autorizzazione al comune di Castelfidardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, il comune di Castelfidardo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.673.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8104)

Autorizzazione al comune di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, il comune di Lucca viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 595.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8132)

Autorizzazione al comune di Latiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, il comune di Latiano (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.846.911, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8133)

Autorizzazione al comune di Rionero in Vulture ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, il comune di Rionero in Vulture (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.744.184, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8136)

Autorizzazione al comune di Giungano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, il comune di Giungano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.561.703, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8134)

Autorizzazione al comune di Gioia Tauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, il comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.154.538, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8135)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 209

Corso dei cambi del 2 novembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,81	624,84	624,80	624,80	624,82	624,80	624,85	624,82	624,82
$ Can.	581,27	581,10	581,75	581,55	581 —	581,30	581,60	581,30	581,30	581,25
Fr. Sv.	144,58	144,58	144,62	144,595	144,60	144,57	144,62	144,57	144,57	144,62
Kr. D.	90,58	90,58	90,63	90,65	90,55	90,58	90,635	90,53	90,58	90,55
Kr. N.	87,48	87,49	87,50	87,49	87,50	87,49	87,525	87,49	87,49	87,48
Kr Sv.	120,76	120,74	120,75	120,75	120,70	120,76	120,755	120,76	120,76	120,73
Fol.	173,50	173,38	173,32	173,41	173,30	173,46	173,365	173,46	173,46	173,36
Fr. B.	12,58	12,58	12,58	12,5825	12,5775	12,58	12,5825	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,44	127,50	127,45	127,49	127,40	127,46	127,50	127,46	127,46	127,46
Lst.	1751,90	1752,30	1752,25	1752,45	1751,90	1751,87	1752,375	1751,87	1751,90	1752,40
Dm. occ.	156,14	156,24	156,27	156,29	156,15	156,15	156,295	156,15	156,15	156,27
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,1850	24,1850	24,15	24,19	24,1905	24,10	24,19	24,19
Escudo Port.	21,86	21,87	21,80	21,87	21,75	21,87	21,865	21,87	21,87	21,87
Peseta Sp.	10,60	10,46	10,42	10,4310	10,43	10,45	10,4305	10,30	10,40	10,45

Media dei titoli del 2 novembre 1965

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	102,725
Redimibile 3,50 % 1934	100,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,225
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 novembre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	581,575
1 Franco svizzero	144,607
1 Corona danese	90,642
1 Corona norvegese	87,507
1 Corona svedese	120,752
1 Fiorino olandese	173,387
1 Franco belga	12,582
1 Franco francese	127,495
1 Lira sterlina	1752,412
1 Marco germanico	156,292
1 Scellino austriaco	24,188
1 Escudo Port.	21,867
1 Peseta Sp.	10,431

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Situazione al 31 dicembre 1964 della Cassa depositi e prestiti

ATTIVO

1. Numerario in cassa		L.	84.336.114
2. Conti correnti fruttiferi col Tesoro		»	124.508.008.009
3. Conto corrente fruttifero col Tesoro «proventi cc/cc postali»		»	914.784.041.249
4. Saldo del conto corrente infruttifero col Tesoro per il rimborso dei pagamenti effettuati dalle Tesorerie provinciali		»	54.642.464.140
5. Titoli	di pertinenza della gestione propria	»	875.980.628.353
	di pertinenza del Fondo di riserva	»	24.086.862.100
6. Partecipazioni		»	13.743.680.000
7. Valore capitale di annualità scontate		»	10.283.365.044
8. Prestiti	con fondi propri	»	3.004.696.238.824
	con fondi dei cc/cc postali	»	220.285.150.749
9. Conto corrente col fondo pensioni e sussidi al personale ferroviario		»	69.212.060.805
10. Debitori	rate di ammortamento da riscuotere	»	13.589.708.954
	contributi dello Stato da riscuotere	»	7.282.419.893
	vari	»	831.683.917
11. Interessi da capitalizzare su somministrazioni di mutui		»	1.899.053.900
12. Ratei attivi		»	24.785.136.972
13. Ordini di riscossione da introitare		»	36.295.962.597
14. Immobili (Palazzo sede della Cassa)		»	1
15. Mobili, quadri ed oggetti d'arte		»	1
		L.	5.396.990.801.622
16. Partecipazione al capitale di altri Enti da versare		»	20.398.420.000
17. Titoli in deposito	presso Amministrazione centrale	»	21.513.961.749
	presso gli uffici provinciali	»	64.462.642.609
18. Titoli di Enti correntisti in gestione		»	12.123.267.900
	Totale . . .	L.	5.515.489.093.880

PASSIVO

1. Mutui da somministrare	con i fondi propri	L.	592.316.064.370
	con i fondi dei cc/cc postali	»	—
2. Depositi in numerario		»	62.672.669.859
3. Conti correnti	con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per il servizio dei cc/cc postali	»	1.138.111.807.345
	con Enti vari	»	122.718.423.365
4. Contabilità speciali	conti correnti con la gestione del risparmio postale	»	3.297.797.228.294
	conti correnti con le gestioni aventi rendiconto proprio	»	520.931.033
5. Creditori	per imposta di ricchezza mobile e addizionale	»	392.174.024
	vari	»	43.670.480.615
6. Mandati inestinti		»	68.786.267.095
7. Accantonamento recupero I.M.I. - F.I.M.		»	1.730.135.370
		L.	5.328.716.181.370
8. Utili dell'esercizio da ripartire		»	41.399.165.171
9. Fondi di riserva ordinari		»	26.875.455.081
		L.	5.396.990.801.622
10. Enti diversi per partecipazioni da versare		»	20.398.420.000
11. Depositanti titoli		»	85.976.604.358
12. Enti correntisti per titoli in gestione		»	12.123.267.900
	Totale . . .	L.	5.515.489.093.880

Situazione al 31 dicembre 1964 della gesione delle Casse di risparmio postali

ATTIVO

1. Ministero delle Poste e Telecomunicazioni - conto corrente infruttifero	L.	33.105.722.733
2. Cassa Depositi e Prestiti - conto corrente	»	3.297.797.228.294
3. Titoli di rendita vigenti per il servizio delle cessioni di rendita ai correntisti del risparmio postale	»	97.700.235
4. Titoli di rendita del Fondo di riserva	»	8.106.768.267
5. Ratei attivi	»	228.393.180
6. Immobili (palazzo sede delle Casse di risparmio postali)	»	5.703.326
7. Mobili	»	1
Totale . . .	L.	3.339.341.516.036

PASSIVO

1. Depositanti { per depositi di risparmio { nominativi	L.	647.511.306.284
al portatore	»	58.902.057.726
per depositi giudiziari	»	15.523.192.744
2. Portatori buoni postali fruttiferi	»	2.529.672.274.617
3. Creditori { per spese d'amministrazione	»	207.866.133
per imposte di R. M. e addiz.	»	4.564.773.066
diversi	»	25.243.855.727
4. Accantonamento per maggiori futuri oneri di interessi passivi derivanti dagli scatti periodici del tasso dei buoni	»	21.276.757.295
	L.	3.302.902.083.592
5. Utili da ripartire	»	27.902.674.968
6. Fondi di riserva	»	8.536.757.476
TOTALE . . .	L.	3.339.341.516.036

Situazione al 31 dicembre 1964 del Servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni

ATTIVO

1. Titoli di rendita - valore d'inventario	L.	7.971.715
2. Interessi attivi da riscuotere	»	211.755
TOTALE . . .	L.	8.183.470

PASSIVO

1. Annualità d'affrancazioni	L.	5.557.703
2. Depositi d'affrancazioni	»	211.712
3. Interessi passivi da pagare	»	1.407.420
4. Debitori e creditori diversi	»	10.786
5. Cassa Depositi e Prestiti - conto corrente	»	995.849
TOTALE . . .	L.	8.183.470

Situazione al 31 dicembre 1964 del Fondo per il servizio del prestito della Croce Rossa Italiana

ATTIVO

1. Titoli di rendita. . { capitale	L.	8.910.655
interessi da riscuotere	»	201.875
2. Cassa depositi e prestiti - conto corrente	»	8.399.559
TOTALE . . .	L.	17.512.089

PASSIVO

1. Premi e rimborsi sorteggiati e non reclamati	L.	7.612.170
2. Avanzo di gestione	»	9.899.919
TOTALE . . .	L.	17.512.089

Situazione al 31 dicembre 1964 della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

ATTIVO

1. Enti mutuatari per residuo capitale sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle:		
— 3,75 % « Roma »	L.	—
— ordinarie 4,50 %	»	223.508.177
2. Cassa depositi e prestiti . { c/c fruttifero	»	7.000.000
c/c infruttifero	»	2.556.658
3. Titoli di proprietà	»	102.339.373
4. Debitori per interessi scaduti sui titoli di proprietà	»	2.698.610
5. Mobili (quota ideale di comproprietà su quelli della Cassa DD. e PP.)	»	1
6. Tesoro dello Stato - c/c speciale per il servizio all'estero delle Cartelle speciali 3,75 % « Città di Roma »	»	448.109
7. Tesoro dello Stato - c/ annualità a garanzia dei prestiti in cartelle 3,75% speciale	»	5.577.375
TOTALE . . .	L.	344.128.203

PASSIVO

1. Cartelle in circolazione - conto capitale:		
— 3,75 % «Città di Roma»	L.	—
— ordinarie 4,50 %	»	223.509.000
2. Portatori di titoli - conto capitale estratto su:		
— cartelle 3,75 %	»	1.806.000
— cartelle ordinarie 3,75 % «Città di Roma»	»	2.411.500
— cartelle ordinarie 4,50 %	»	4.931.000
3. Portatori di titoli - conto interessi scaduti su:		
— cartelle 3,75 %	»	3.336
— cartelle ordinarie 3,75 % «Città di Roma»	»	28.711
— cartelle ordinarie 4,50 %	»	5.148.470
4. Mutuatari - loro credito per capitale non somministrato in mutui	»	97.221
5. Mutuatari - loro credito per interessi da rimborsare sul capitale non somministrato	»	14.916
6. Creditori diversi	»	316.550
7. Spese d'amministrazione residui da pagare	»	3.145.499
8. Erario - suo credito per imposte e tassa di quietanza	»	3.051
9. Fondo di riserva	»	102.712.949
TOTALE . . .	L.	344.128.203

Situazione al 31 dicembre 1964 di valori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ATTIVO

1. Titoli di rendita	valore d'inventario	L.	7.851.377.981
	interessi da riscuotere	»	171.021.445
2. Cassa depositi e prestiti - conto corrente		»	2.080.824
	TOTALE . . .	L.	8.024.480.250

PASSIVO

1. Ammontare della parte di patrimonio dell'Istituto affidata alla Cassa depositi e prestiti	L.	8.024.480.250
TOTALE . . .	L.	8.024.480.250

Situazione al 31 dicembre 1964 degli Istituti di previdenza ferroviaria

ATTIVO

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario			
Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle attività patrimoniali liquide		L.	336.416.572
Titoli	capitale	»	441.906.531
	interessi da riscuotere	»	11.651.704
Credito verso la Società delle strade ferrate del Mediterraneo		»	674.573
Mutui concessi all'azienda «Case economiche dei ferrovieri»		»	221.218.297
Mutui concessi alle cooperative edilizie ferroviarie		»	13.579.263
Mutui al personale ferroviario contro cessione del quinto dello stipendio		»	200.000.000
Disavanzo patrimoniale		»	67.986.613.865
Fondi speciali:			
Conti correnti con la Cassa depositi e prestiti		»	165.473.269
Titoli	capitale	»	1.513.230.163
	interessi da riscuotere	»	12.010.035
Mutui alla gestione case economiche ferrovieri		»	8.029.557
	TOTALE . . .	L.	70.910.803.829

PASSIVO

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:		
Debito verso la Cassa DD.PP. per rimborso di pensioni	L.	69.212.060.805
Fondi speciali		
Patrimonio netto	»	1.698.743.024
TOTALE . . .	L.	70.910.803.829

Il Direttore della Ragioneria Centrale
de GREGORIO

Il Direttore generale
NUVOLONI

(6928)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro IV annesso alla legge n. 1291-1962.

Un terzo dei posti suddetti è riservato:

1) agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato;

2) al personale salariato collocato nelle categorie degli impiegati non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 primo comma della legge n. 1291-1962 ovvero inquadrato, ai sensi dell'art. 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, o dell'anzidetto art. 30 terzo comma, nella 2ª categoria del personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato medesima;

3) agli impiegati a suo tempo inquadrati tra il personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato in applicazione delle disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le Amministrazioni statali del personale di enti, aziende ed uffici soppressi o in via di soppressione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dall'indicato limite massimo nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e degli impiegati di cui ai punti 2) e 3) del precedente art. 1, nonchè nei riguardi del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) buona condotta,

d) idoneità fisica all'impiego;

e) diploma di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado.

Inoltre, ai sensi dell'art. 173 del testo unico n. 3/1957, possono partecipare al concorso in parola, anche se non in possesso del prescritto titolo di studio, i dipendenti statali appartenenti alle carriere esecutive purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparata e siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3/1957.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, e redatte su carta da bollo da L. 400 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2) dovranno pervenire alla prefata Ragioneria generale dello Stato, entro e non oltre il 40° giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede soltanto il timbro a calendario dell'archivio del personale della predetta Ragioneria generale dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno risultare altresì:

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno all'anzidetta Ragioneria generale dello Stato oltre il precitato termine di giorni quindici.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta da bollo:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso dei titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *e*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati, gli invalidi per servizio e quelli civili debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi degli articoli 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere a) e g) nonchè una copia integrale dello stato matricolare (in bollo) contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere c), d), e), g), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere c), d), del precedente articolo dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri od Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare: in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esso inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3/1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Ai candidati saranno assegnate, per ciascuna prova scritta, otto ore di tempo decorrenti dalla dettatura del tema proposto.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Le prove di cui al precedente comma si svolgeranno in Roma nei locali e nei giorni che saranno a suo tempo indicati.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 11.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati vice segretari o vice ragionieri in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico previsto per la qualifica iniziale della carriera di concetto (ex coefficiente 202), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Ai vincitori del concorso in parola, provenienti da altri ruoli del personale statale, competerà il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico n. 3/1957 ed a quelli provenienti dal personale non di ruolo, spetterà il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1965, *Registro n.* 24, *foglio n.* 319

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Nozioni di contabilità generale dello Stato (Demanio pubblico e beni patrimoniali, contratti, bilancio di previsione, rendiconto generale, entrate, spese, scritture contabili, agenti contabili e conti giudiziali, funzionari delegati e rendiconti amministrativi, responsabilità dei pubblici funzionari).

Parte seconda:

Prova a carattere pratico sui servizi della Ragioneria generale dello Stato (ordinamento e attribuzioni degli organi centrali e regionali della Ragioneria generale dello Stato, controlli demandati ai predetti organi, atti amministrativi assoggettati a tali controlli, disciplina giuridica e trattamento economico degli impiegati civili dello Stato).

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.

Roma, addì 1° settembre 1965

Il Ministro: COLOMBO

(Schema di domanda in bollo da L. 400)

ALLEGATO N. 2

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente a . . . . (provincia di . . . . .) via . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato di cui al quadro IV annesso alla legge n. 1291-1962.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . .

3) non ha riportato condanne penali (3) . .,

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito in data presso . . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .,

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni (4) . .,

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data . . . .

Firma (5) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . . .

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità che lo ha emesso.

(4) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nella Amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(7599)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla graduatoria del concorso a cinquecento posti di allievo guardia forestale indetto con decreti ministeriali 3 febbraio e 23 marzo 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento al Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato in data 30 settembre 1965, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1965, registro n. 9 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 250, che approva la graduatoria generale di merito per cinquecento posti di allievo guardia forestale.

(8201)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2357 del 18 settembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati dichiarati idonei del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 2358 del 18 settembre 1965, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del predetto concorso;

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta che il dott. Antonio Pascarella, primo classificato, ha rinunciato la condotta di Borgia e Uniti; che al dott Francesco Pirrò, quarto classificato, non si può attribuire alcuna sede avendo indicato nella domanda la sola condotta di Borgia e Uniti, la quale deve essere assegnata ad altro candidato che lo precede nella graduatoria degli idonei; che il dott. Natale Staglianò, sesto classificato, ha rinunciato ad essere dichiarato vincitore della condotta di Cerenzia e Uniti;

Considerato che i dottori Gioacchino Scordamaglia, Rocco Massara e Francesco Mammone, appositamente interpellati secondo le preferenze indicate nella domanda di partecipazione al concorso, hanno comunicato di accettare rispettivamente le condotte veterinarie di Borgia e Uniti, Fabrizia e Uniti e Cerenzia e Uniti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 2358 del 18 settembre 1965, i candidati sottoelencati sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

Scordamaglia dott. Gioacchino: condotta di Borgia - Caraffa di Catanzaro e San Floro;

Massara dott. Rocco: condotta di Fabrizia - Mongiana e Nardodipace;

Mammone dott. Francesco: condotta di Cerenzia - Caccuri e Castelsilano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio all'albo pretorio della Prefettura di Catanzaro ed a quello dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 18 ottobre 1965

Il veterinario provinciale: BENIMEO

(8066)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.